



**COMUNE DI MERLINO**  
Provincia di Lodi

**Modalità per l'acquisizione d'Ufficio dei dati e per  
l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni e sulle  
Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà.**

(Art. 71 e 72, D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione N. 14/2011)

L'Art. 15 della Legge 183/2011 ha modificato l'articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2011, disponendo che *"le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47"*.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 della medesima Legge, tali modifiche avranno effetto a partire **01.01.2012** e da tale data ogni certificato anagrafico, di stato civile ed elettorale dovrà riportare, a pena di nullità, la dicitura *"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*, come previsto dal secondo comma, dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000.

La norma obbliga quindi le Amministrazioni Pubbliche a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni e/o Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà. Inoltre la richiesta e l'accettazione di certificati o atti di notorietà parte di una Pubblica Amministrazione, in luogo delle relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del citato D.P.R. 445/2000.

**A decorrere dal 01.01.2012, pertanto, i certificati rilasciati dai Servizi Demografici, in regola con la vigente normativa in materia di Imposta di Bollo, potranno essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati.**

Gli articoli 43 e 71 del citato Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000) prevedono l'obbligo a carico delle P.A. di procedere alle verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal cittadino. In particolare, l'art. 43, comma 5, del D.P.R. 445/2000, prevede che in tutti i casi in cui l'Amministrazione Pubblica procede ad effettuare tali verifiche, le informazioni acquisite debbono essere acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni, per la verifica dei dati autocertificati dal cittadino, previste dall'articolo 58, del Decreto Legislativo 82/2005, le verifiche dovranno essere effettuate, dalle Pubbliche Amministrazioni precedenti, secondo le



## COMUNE DI MERLINO

### Provincia di Lodi

disposizioni dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000. Nello specifico, potrà essere usato il sistema dell'attestazione di concordanza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi dell'Amministrazione che detiene stabilmente i dati.

L'Amministrazione procedente dovrà quindi inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino ed, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l'apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza della dichiarazione resa. Tale procedura potrà essere utilizzata anche dai privati gestori di pubblici servizi o dai privati che consentano l'utilizzo di autocertificazioni nei rapporti con il cittadino.

Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni dovranno altresì rispettare alcuni requisiti minimi, in particolare:

1. essere prodotte su carta intestata dell'Ente, munite di timbro e firma (ovvero di sottoscrizione digitale in caso di documento informatico) e dovranno riportare cognome, nome e qualifica del richiedente;
2. indicare necessariamente numero e data di protocollo.

Tali richieste potranno quindi essere trasmesse con una delle seguenti modalità:

1. (Preferibilmente) tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo **comune.merlino@pec.regione.lombardia.it**;
2. In caso di temporaneo malfunzionamento del suddetto indirizzo PEC, all'indirizzo di posta ordinaria **anagrafe@comune.merlino.lo.it**;
3. tramite fax al N. 02 / 90.66.52.94, ma si rammenta che in tal caso le richieste sono valide solo se è possibile assicurare la certezza della loro fonte di provenienza: i fax inviati dalle Pubbliche Amministrazioni dovranno quindi recare la segnatura di protocollo.
4. a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Comune di MERLINO, PIAZZA LIBERTA' 1 . Si rammenta che in caso di richieste di verifica avanzate dai privati che consentano all'utilizzo delle autocertificazioni, andrà trasmessa anche busta preaffrancata per la risposta.

Le richieste così pervenute saranno evase nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dalla vigente normativa.